

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

REGOLAMENTO (UE) 2015/1588 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2015

**sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento (UE) 2018/1911 del Consiglio del 26 novembre 2018	L 311	8	7.12.2018



REGOLAMENTO (UE) 2015/1588 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2015

sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Esenzioni per categoria

1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento e a norma dell'articolo 107 TFUE, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE:

a) gli aiuti a favore:

- i) delle piccole e medie imprese;
- ii) della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
- iii) della tutela dell'ambiente;
- iv) dell'occupazione e della formazione;
- v) della cultura e della conservazione del patrimonio;
- vi) della riparazione dei danni arrecati dalle calamità naturali;
- vii) della riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca;
- viii) della silvicoltura;
- ix) della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell'allegato I del TFUE;
- x) della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce;
- xi) dello sport;
- xii) dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore;
- xiii) di infrastrutture a banda larga di base, di misure individuali di piccola entità per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove è improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro;
- xiv) di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati ai punti da i) a xiii) e alla lettera b) del presente paragrafo e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020;

▼ M1

- xv) dei finanziamenti erogati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell'UE a gestione centralizzata o da essi sostenuti, qualora l'aiuto sia concesso sotto forma di un finanziamento aggiuntivo fornito mediante risorse statali;
- xvi) dei progetti sostenuti da programmi di cooperazione territoriale europea dell'UE;

▼ B

- b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.
2. I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti:
- a) la finalità dell'aiuto;
 - b) le categorie di beneficiari;
 - c) i massimali espressi in termini di intensità dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto per i quali può essere difficile individuare con esattezza l'intensità o l'ammontare dell'aiuto, in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE;
 - d) le condizioni relative al cumulo degli aiuti;
 - e) le condizioni del controllo di cui all'articolo 3.
3. Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono in particolare:
- a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti;
 - b) escludere certi settori dal loro ambito di applicazione;
 - c) subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilità dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.

*Articolo 2***De minimis**

1. La Commissione può, mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente regolamento, decidere che, visto lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno, alcuni aiuti non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono pertanto dispensati dalla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a condizione che gli aiuti concessi ad una stessa impresa in un determinato arco di tempo non superino un importo prestabilito.
2. Gli Stati membri comunicano in qualsiasi momento alla Commissione, su sua richiesta, ogni ulteriore informazione relativa agli aiuti esentati a norma del paragrafo 1.



Articolo 3

Trasparenza e controllo

1. All'atto dell'adozione dei regolamenti in applicazione dell'articolo 1, la Commissione impone agli Stati membri norme precise per garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi degli stessi regolamenti. Dette norme consistono in particolare negli obblighi definiti nei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Non appena sono messi in atto regimi di aiuti o singoli aiuti concessi al di fuori di un regime, esentati a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai fini della pubblicazione sul sito Internet della stessa, una sintesi delle informazioni relative a tali regimi di aiuti o singoli aiuti che non rientrano in un regime di aiuto esentato.
3. Gli Stati membri registrano ed elaborano tutte le informazioni riguardanti l'applicazione delle esenzioni per categoria. Se la Commissione dispone di elementi che danno adito a dubbi sulla corretta applicazione di un regolamento di esenzione, gli Stati membri le comunicano tutte le informazioni che essa reputi necessarie per valutare la conformità di un aiuto con detto regolamento.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, almeno una volta all'anno, una relazione sull'applicazione delle esenzioni per categoria, preferibilmente in forma elettronica, conformemente alle esigenze specifiche della Commissione. La Commissione rende tali relazioni accessibili a tutti gli Stati membri. Una volta l'anno, le relazioni sono esaminate e valutate dal comitato di cui all'articolo 7.

Articolo 4

Periodo di validità e modifica dei regolamenti

1. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 si applicano per un periodo di tempo determinato. Gli aiuti esentati mediante regolamento adottato a norma degli articoli 1 e 2 sono esentati per il periodo di validità di detto regolamento e per il periodo di adeguamento di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 possono essere abrogati o modificati se cambiano le circostanze relative ad uno qualsiasi dei fatti che hanno determinato la loro adozione o se tale modifica o abrogazione è resa necessaria dal progressivo sviluppo o funzionamento del mercato interno. In questo caso il nuovo regolamento stabilisce un periodo di adeguamento di sei mesi per l'aggiustamento degli aiuti rientranti nel regolamento precedente.
3. I regolamenti adottati a norma degli articoli 1 e 2 prevedono un periodo quale quello indicato nel paragrafo 2 del presente articolo nel caso in cui, alla loro scadenza, non se ne proroghi l'applicazione.

Articolo 5

Relazione di valutazione

Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Un progetto di relazione è da essa sottoposto per esame al comitato di cui all'articolo 7.

*Articolo 6***Audizione delle parti interessate**

La Commissione, quando intende adottare un regolamento, ne pubblica il progetto per dar modo a tutte le persone e le organizzazioni interessate di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole da essa fissato e che non può in nessun caso essere inferiore ad un mese.

*Articolo 7***Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato**

È istituito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato («comitato»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

*Articolo 8***Consultazione del comitato**

1. La Commissione consulta il comitato:
 - a) al momento di pubblicare un progetto di regolamento conformemente all'articolo 6;
 - b) prima di adottare un regolamento.
2. La consultazione del comitato ha luogo durante una riunione su invito della Commissione. I progetti e i documenti da esaminare sono allegati a tale invito e possono essere pubblicati sul sito Internet della Commissione. La riunione ha luogo non prima di due mesi dopo l'invio della convocazione.

Tale termine può essere ridotto nel caso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), nonché in caso di urgenza e di semplice proroga di un regolamento.
3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.
4. Il parere è iscritto a verbale. Inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale. Il comitato può raccomandare la pubblicazione di tale parere nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
5. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

*Articolo 9***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 994/98 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

▼B

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO E RELATIVA MODIFICA

Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

Regolamento (EU) n. 733/2013 del Consiglio (GU L 204 del 31.7.2013, pag. 11).

▼B*ALLEGATO II***TAVOLA DI CONCORDANZA**

Regolamento (CE) n. 994/98	Presente regolamento
Articoli da 1 a 8	Articoli da 1 a 8
—	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
—	Allegato I
—	Allegato II